CAMERA DEI DEPUTATI N. 1788

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORET, BROCCA, GAROCCHIO, ABBATE, ABETE, ALLOCCA, AMALFITANO, ANDREOLI, ANSELMI TINA, ARMELLIN, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI, BIANCHI, BOFFARDI INES, BORRI, BRICCOLA, BUBBICO, CAPPELLI, CARELLI, CARLOTTO, CASATI, CATTANEI, CENI, CERIONI, CITTERIO, CONTU, DAL CASTELLO, DANESI, DEGAN, DELL'ANDRO, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FORNASARI, GALLI, GARAVAGLIA MARIA PIA, GOTTARDO, LATTANZIO, LO BELLO, LUCCHESI, MENSORIO, MERLONI, MEROLLI, MORO, PATRIA, PAVONE, PEZZATI, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PORTATADINO, POSTAL, PUCCI, QUARENGHI VITTORIA, QUIETI, ROSSI DI MONTELERA, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, SABBATINI, SANESE, SANGALLI, SANTUZ, SCAIOLA, SCALIA, SCOZIA, SILVESTRI, SPERANZA, SPOSETTI, URSO GIACINTO, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO, ZURLO

Presentata il 12 giugno 1980

Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale delle famiglie di fanciulli subnormali, con sede in Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede l'assegnazione di un contributo costante dello Stato a favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali – Ente morale con personalità giuridica di diritto privato – in attuazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, ha trasferito alla competenza delle Unità sanitarie locali l'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare per le malattie fisiche e psi-

chiche e gli interventi di riabilitazione degli handicappati. La legge prevede anche che le USL, quando non siano in grado di fornire i relativi servizi direttamente, provvedano mediante convenzioni con gli istituti esistenti sul territorio. Di fatto, a molte delle inderogabili esigenze poste dall'attuazione degli obiettivi del servizio sanitario nazionale nel settore dell'assistenza e della riabilitazione degli insufficienti mentali, può essere provveduto soltanto ricorrendo al patrimonio di esperienze e di impegno volontaristico formatosi nelle istituzioni riabilitative gestite dalle sezioni periferiche dell'ente ANFFaS – Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali – che statutariamente e concretamente persegue da molti anni i fini socialmente e moralmente rilevanti della sua azione promozionale e operativa a tutela degli insufficienti mentali.

Gli scopi dell'ANFFaS sono infatti quelli di:

a) raccogliere, anche attraverso la costituzione e l'organizzazione di sezioni provinciali, i parenti e tutori degli insufficienti mentali, consigliarli e coordinare i loro sforzi e le loro attività;

b) suscitare e mantenere l'interesse del pubblico sui problemi riguardanti gli insufficienti mentali e favorirne la comprensione;

c) promuovere indagini statistiche e ricerche sulle cause dell'insufficienza mentale e sui modi di cura e di educazione;

d) raccogliere, classificare e distribuire in Italia e all'estero informazioni riguardanti i problemi degli insufficienti mentali, curare la pubblicazione di periodici, libri ed opuscoli e partecipare a conferenze e congressi per la discussione di questi stessi problemi e per il conseguimento dei fini dell'Associazione;

e) lavorare per il benessere degli insufficienti mentali nelle famiglie e nelle istituzioni, tutelandone gli interessi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti ed istituti che hanno per scopo la loro assistenza ed educazione;

f) studiare, promuovere ed aiutare in ogni modo la realizzazione di programmi e misure per la diagnosi, l'assistenza sanitaria, l'addestramento prescolastico, l'educazione, la riabilitazione e la guida occupazionale, l'assistenza ed ogni altra iniziativa atta a favorire il benessere morale e fisico degli insufficienti mentali ed il loro recupero nella misura del possibile e l'inserimento nella vita sociale, anche con la creazione di opportune istituzioni distribuite regionalmente (centri di occupazione diurni, centri residenziali, scuole speciali, colonie di vacanza, centri di addestramento vocazionale, laboratori protetti, centri di soggiorno, ecc.);

g) promuovere l'assistenza sociale ed ogni forma assistenziale, previdenziale ed assicurativa relativa alle necessità degli insufficienti mentali e delle loro famiglie;

h) stabilire e mantenere i contatti con le autorità governative e locali e con tutte le amministrazioni, associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private che hanno scopi inerenti ai fini dell'Associazione;

i) intervenire per la promozione di leggi e provvedimenti atti a migliorare le condizioni degli insufficienti mentali;

l) incoraggiare ed aiutare la preparazione di personale specializzato per la cura, l'educazione, l'assistenza e la riabilitazione degli insufficienti mentali;

m) ricevere donazioni e sottoscrizioni, raccogliere fondi dallo Stato e da privati ed erogare gli stessi fondi per il conseguimento dei fini dell'Associazione.

Poiché il decentramento territoriale attuato con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, ha trasferito agli enti territoriali locali tutte le competenze ed anche gli interventi di natura finanziaria per il funzionamento delle istituzioni convenzionate locali, è venuta meno ogni fonte di finanziamento per le esigenze operative generali, di coordinamento, di promozione e di studio e ricerca già svolte in organica collaborazione della Sede nazionale ANFFaS con le Sezioni periferiche, in numero di 108.

Poiché l'ANFFaS non impone trattenute sulle pensioni e sugli assegni corrisposti dallo Stato agli invalidi per insufficienza mentale ad essa iscritti (n. 15.856), le entrate per le anzidette esigenze si sono

ridotte alle sole quote di associazione. Queste però non soltanto non permettono di assicurare il raggiungimento di almeno una modesta parte dei fini sociali sopra elencati, ma non sono nemmeno sufficienti alle esigenze di *routine* burocratico-organizzative tra la Sede centrale e le sezioni.

Una dimostrabile quantificazione degli oneri cui devono sobbarcarsi l'ANFFaS nel suo complesso e la Sede centrale in particolare – per soddisfare gli adempimenti essenziali allo svolgimento del suo peculiare e insostituibile servizio di interesse pubblico – porta a determinare in lire 250.000.000 l'ammontare del contributo annuo da assegnare all'Associazione, avente sede centrale in Roma.

Senza il contributo dello Stato, la ANFFaS sarebbe costretta a sospendere la sua attività, con conseguente cessazione dei servizi di interesse pubblico delle istituzioni riabilitative da essa gestite, in regime di convenzione o di privato volontarismo. La cessazione di tali servizi costituirebbe una palese aggravante discriminatoria dello Stato nei confronti di una categoria di invalidi che non possono far valere direttamente le loro ragioni di vita, ma soltanto per interposta persona.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

In attuazione di quanto disposto dallo ultimo comma dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1980 è concesso all'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, con sede in Roma, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, un contributo annuo a carico dello Stato di 250 milioni.

ART. 2.

All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.